



Protocollo d'intesa Regione Università del 1996 Modificato il 21/11/2007 in applicazione di quanto definito

- ✓ Decreto Legislativo 502/92 e 517/93
- ✓ Decreto Ministeriale 24 luglio 1996: Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. ([GU Serie Generale n.241 del 14-10-1996 - Suppl. Ordinario n. 168](#))
- ✓ Decreto 3 novembre 1999, n.509

(...) Art. 6 - Sono organi del Corso:

6.1 – Presidente del CdL

Eletto dal CdL tra i professori di ruolo che ne fanno parte secondo le norme statutarie e i regolamenti dell'Università: egli presiede il CdL, sovrintende alle attività del Corso in conformità alle deliberazioni del Consiglio stesso

6.2 Il Consiglio di Corso di Laurea

Il Regolamento di ciascun Ateneo disciplina il funzionamento dei CdL nel rispetto delle norme vigenti e di quelle statutarie. Il CdL (...)

6.3 Il Direttore delle attività formative tecnico pratiche di CdL

6.4 Tutor – Coordinatori (...)



**Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 maggio 2009 n. 119
Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie**

(...)
Art. 4

5. **L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico** deve essere svolta con la **supervisione e la guida di tutori** professionali appositamente formati e assegnati ed è **coordinata, con incarico triennale**, da un **docente appartenente allo specifico profilo professionale**, in possesso della **Laurea Specialistica o Magistrale** della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione



Corsi di Studio area sanitaria

Parere del 18/10/2011

Oggetto: '**Requisiti di docenza** per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie,', sono definiti i requisiti della docenza non universitaria riportando, tra gli altri, anche i requisiti di accesso e le denominazioni da attribuire ai responsabili delle attività formative professionalizzanti

Professioni sanitarie

Titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante

- ✓ possesso di laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento
- ✓ possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale
- ✓ esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento
- ✓ esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento
- ✓ altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento coerenti con l'insegnamento richiesto (master e perfezionamenti in area clinico e/o organizzativa)
- ✓ Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD



Corsi di Studio area sanitaria

Parere del 18/10/2011

Oggetto: '**Requisiti di docenza** per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, ...', sono definiti i requisiti della docenza non universitaria riportando, tra gli altri, anche i requisiti di accesso e le denominazioni da attribuire ai responsabili delle attività formative professionalizzanti

Direttore del CdL - Requisiti

- ✓ laurea specialistica o magistrale riferita alla classe di riferimento del profilo professionale
- ✓ almeno tre anni di esperienza di coordinamento didattico
- ✓ cinque anni quale titolare di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico profilo in corsi universitari

Corsi di Studio area sanitaria

CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MOZIONE n. 1 del 19 maggio 2012

Denominazione Ruoli e Funzioni CdL/CLM delle professioni sanitarie

- ✓ Rilevato che nel **documento ANVUR del 18 ottobre 2011** avente per oggetto i **'Requisiti di docenza per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, ...'**, sono definiti i requisiti della docenza non universitaria riportando, tra gli altri, anche i requisiti di accesso e le denominazioni da attribuire ai responsabili delle attività formative professionalizzanti,
- ✓ Rilevato che, fra questi, è citato in particolare il **Direttore del corso di laurea** e/o il **Coordinatore del Corso di laurea** indicato come colui/colei che, in possesso della laurea specialistica/magistrale di area sanitaria nella classe del profilo di riferimento, è responsabile delle attività professionalizzanti,
- ✓ Rilevato altresì che alcune Università, nella ridefinizione dei propri Statuti hanno attribuito al **'Presidente del Corso di Laurea'** o al 'Presidente del Corso di Laurea Magistrale', la denominazione di 'Presidente' o 'Coordinatore' del CdL/CLM',
- ✓ **Osservato** che la disomogeneità delle denominazioni utilizzate dai diversi Atenei **può indurre ambiguità di ruolo, disomogeneità di competenze e incongruenza di funzione** che non appaiono in sintonia agli sforzi di omogeneizzazione intrapresi nell'ambito del DM 270/2004,

Corsi di Studio triennali area sanitaria

**CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MOZIONE n. 1 del 19 maggio 2012**

Denominazione Ruoli e Funzioni CdL/CLM delle professioni sanitarie

APPROVA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE

Ritiene che

- a) si debba attribuire alle denominazioni di **'Coordinatore del Corso di Laurea/ Laurea Magistrale o di area didattica'** nonché di ogni altra struttura formativa elettiva generale quella di **'Presidente del Corso di Laurea'** o **'Presidente del Corso di Laurea Magistrale'** o **'Presidente'** di struttura didattica complessiva comunque denominata nei singoli Statuti di Ateneo;
- b) la figura del **'Direttore o Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio'** di cui al documento ANVUR summenzionato, sia da identificare con il **'Direttore delle attività didattiche professionalizzanti'**, da designare da parte del Consiglio della Struttura Didattica comunque denominata.

Corsi di Studio area sanitaria

CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MOZIONE del 13 settembre 2013

Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio (Ex Coordinatore).

Premesso che il Decreto Interministeriale (DI) del 19 febbraio 2009

'Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie', art. 4, comma 5, precisa, nella definizione degli ordinamenti didattici delle lauree sanitarie, quanto segue:

L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione

Corsi di Studio area sanitaria

CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MOZIONE del 13 settembre 2013

Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio (Ex Coordinatore)

Declinazione delle responsabilità nella progettazione, gestione e valutazione della preparazione professionalizzante degli studenti in accordo alle competenze attese dai rispettivi profili professionali, come segue:

- ✓ realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali;
- ✓ progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati e/o dei servizi;
- ✓ promuovere l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionalizzanti assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali;
- ✓ gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor didattici universitari assegnati; - fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati;
- ✓ gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede o afferisce il Corso di laurea;
- ✓ promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi;
- ✓ garantire la sicurezza degli studenti in base agli adempimenti fissati dalla normativa specifica;
- ✓ produrre report e audit rispetto all'attività formativa professionale realizzata;
- ✓ promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell'ambito delle attività professionalizzanti;
- ✓ certificare le competenze professionali raggiunte dagli studenti in conformità agli standard professionali definiti.

Eletto dai docenti di ruolo dell'Ateneo secondo le norme statutarie tra i professori di universitari di ruolo.

* ove previsto dal Regolamento di Ateneo altrimenti le funzione possono essere assunte dal Rettore o suo delegato

- **coordina** le attività del Corso di Studio, sia negli aspetti progettuali che di realizzazione, verifica e revisione dei percorsi (ai fini del miglioramento);
- **persegue** e **promuove** il processo di Assicurazione della Qualità;
- **opera**, per rendere efficace il CdS, in accordo con gli obiettivi strategici dell'Ateneo e della Struttura didattica di riferimento, e in conformità con il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e le indicazioni dell'Agenzia Nazionale del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- **dispone**, per l'esercizio delle responsabilità sopra indicate, delle informazioni e dei dati a cura degli uffici competenti di Ateneo e della Struttura didattica di riferimento, del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità;
- **convoca** le riunioni ordinarie e statuarie.

Nominato dal Consiglio di Corso di Laurea* su proposta del Presidente* tra i docenti del CdL in possesso:

- ✓ laurea specialistica o magistrale riferita alla classe di riferimento del profilo professionale
- ✓ almeno tre anni di esperienza di coordinamento didattico
- ✓ cinque anni quale titolare di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico profilo in corsi universitari

* ove esistenti o in assenza dal Rettore o suo delegato

- **coordina** le attività dello studente: condizioni di idoneità, riammissione agli studi dopo averli interrotti, assegnazione di tutor e supervisione attività, recupero delle assenze prima dell'esame annuale, recupero del numero dei crediti formativi da rifrequentare nel caso di interruzione di frequenza dei tirocini, attività complementari;
- **gestisce** le attività di tirocinio di uno studente (programmazione, organizzazione, richieste per altra sede);
- **propone** al CdS* l'articolazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti;
- **approva** e ne dà comunicazione al CdS* della domanda di tesi dello studente (tematica e relatori);
- **responsabile** delle attività teorico pratiche e loro coordinamento: relaziona il CdS* sull'andamento di queste e sulle attività dei discenti, della documentazione attestante la presenza obbligatoria dei discenti alle attività teorico pratiche obbligatorie (presenze);
- **autorizza** l'ammissione agli esami degli studenti previa valutazione delle presenze
- **componente** del Consiglio di Corso di Laurea*;
- **presiede** la Commissione di esame delle discipline professionalizzanti
- **partecipa** quale componente agli esami finali di abilitazione
- **adempie** a tutte gli obblighi richiesti dagli organismi istituzionali riguardanti il CdS* in accordo con il Presidente*

* ove esistenti o in assenza dal Rettore o suo delegato

**I CORSI DI STUDIO A CICLO UNICO DI NORMA HANNO UN
PRESIDENTE / COORDINATORE***

**NESSUNA NORMATIVA SPECIFICA
RIGUARDANTE IL
DIRETTORE DIDATTICO**

* ove previsto dal Regolamento di Ateneo altrimenti le funzione possono essere assunte dal Rettore o suo delegato